

Numero
2253

sl

0

Bellinzona
14 maggio 2025

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Beat Jans
Consigliere Federale
Dipartimento federale di giustizia e polizia
Palazzo federale ovest
3003 Berna

irh.vertraege@bj.admin.ch (Word e PDF)

Procedura di consultazione concernente l'approvazione e l'attuazione della Convezione di Lubiana-L'Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali

Signor Consigliere federale,
gentili signore, egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 19 febbraio 2025 in merito alla summenzionata procedura di consultazione concernente l'approvazione e l'attuazione della Convezione di Lubiana-L'Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali. Il progetto, unitamente al rapporto esplicativo, è stato da noi esaminato in collaborazione con la Polizia cantonale e le Autorità penali cantonali.

Ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

La Convenzione di Lubiana-L'Aia è stata adottata il 26 maggio 2023 a Lubiana, in Slovenia, e firmata dalla Svizzera all'Aia, nei Paesi Bassi, il 14 febbraio 2023; essa intende agevolare la cooperazione internazionale in materia penale tra gli Stati Parte in caso di crimini internazionali. Impone loro pertanto un obbligo fondamentale di mutua cooperazione per indagare e perseguire gli autori di crimini internazionali, integrando gli altri trattati internazionali già vincolanti per il nostro paese.


Il Consiglio di Stato accoglie positivamente il progetto qui sottoposto in consultazione, nella misura in cui istituisce un obbligo di assistenza giudiziaria internazionale per i crimini internazionali; va pure valutato positivamente l'inserimento del crimine di aggressione nel Codice penale svizzero, in quanto consentirebbe alla Svizzera di adottare misure coercitive quando concede l'assistenza giudiziaria sulla base della doppia incriminazione.

RG n. 2253 del 14 maggio 2025

Fatta questa premessa, l'infraSCRITTO Consiglio rileva che i reati previsti dalla Convenzione posta qui in consultazione risultano di competenza esclusiva del Ministero pubblico della Confederazione. Ai sensi dell'art. 79 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP), l'Ufficio federale di giustizia potrà infatti trasferire l'esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, in tutto o in parte, al Ministero pubblico della Confederazione se quest'ultimo fosse responsabile dell'azione penale se il reato fosse stato commesso in Svizzera. In linea con il rapporto esplicativo, si può quindi presumere che non vi sarà un aumento del carico di lavoro per le autorità cantonali di perseguimento penale.

Vogliate gradire, Stimato Consigliere federale, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Norman Gobbi

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet